UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
STAFF DEL RETTORE E COMUNICAZIONE
Responsabile: Paolo Pomati
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
ufficio.comunicazione@uniupo.it

OGGETTO: Emanazione del Regolamento Unico Elettorale.

IL RETTORE

VISTA la legge n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato in adeguamento alla normativa sopra citata, con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.R. rep. n. 472 del 6.07.2015 con il quale è stato emanato il Regolamento Unico Elettorale, successivamente modificato con D.R. rep. n. 392/2018;

VISTA la delibera n. 7/2023/6.2 con la quale il Senato Accademico, in data 19 maggio 2023, ha approvato la proposta di modifica al testo del Regolamento Unico Elettorale;

VISTO Il D.R. rep. n. 863 del 24.05.2023 con il quale è stato emanato il Regolamento Unico Elettorale approvato dal Senato Accademico nella seduta del 19 maggio 2023;

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata allegata al Decreto di emanazione una versione del Regolamento Unico Elettorale difforme da quella approvata il 19/05/2023 dal Senato Accademico con delibera n. 7/2023/6.2

VALUTATO pertanto necessario di dovere annullare il Decreto Rep. 863 del 25/05/2023 e di emanare il Regolamento Unico Elettorale nella versione corretta approvata dal Senato Accademico

DECRETA

1. Di annullare il Decreto Rettorale rep. 863 del 24/05/2023
2. Di emanare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) dello Statuto, il Regolamento Unico Elettorale nel testo corretto allegato al presente decreto.

3. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sull'Albo online e sul sito WEB di Ateneo.

Il Rettore
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

LD

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

REGOLAMENTO UNICO ELETTORALE

Capo I
ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 1
Indizione delle elezioni

Il presente Capo disciplina le elezioni del Rettore secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
Le elezioni del Rettore sono indette, con decreto, dal Professore di I fascia decano del corpo elettorale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Il decreto deve indicare la data e gli orari delle votazioni e dell'eventuale ballottaggio, le sedi previste per lo svolgimento delle elezioni, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e della presentazione delle candidature e dei programmi.
In caso di anticipata conclusione del mandato, entro 30 giorni, sono indette nuove elezioni e il Decano assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

Art. 2
Candidature e propaganda

L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature corredate da:
- un documento programmatico;
- l'indicazione del Pro - Rettore;
- una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura.

La presentazione delle candidature corredate dai documenti indicati deve avvenire entro 30 giorni dalla data stabilita per le elezioni.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
Le candidature, unitamente al documento programmatico, sono pubblicate all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito dell'Ateneo.

La propaganda elettorale può essere svolta dai candidati fino al giorno precedente alla prima votazione.

Art. 3
Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno, o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina, e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
Ferme restando le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Art. 4
Elettorato attivo

L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:
- i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato;
- i rappresentanti del personale tecnico amministrativo di ruolo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale sopra indicato;
- gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuole di Specializzazione, nella Commissione Didattica Paritetica di Ateneo, ove costituita, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 5
Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (c.d. grandi elettori)

Prima della presentazione delle candidature per l'elezione del Rettore, si procede alle operazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo (c.d. grandi elettori). Tali elezioni sono indette con decreto del Decano.
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
Nel decreto di indizione vengono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni.

Art. 6
Elenchi degli aventi diritto al voto

Almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, a cura dell'Ufficio competente, sono predisposti gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi in ordine alfabetico per afferenza al seggio elettorale. Gli elenchi sono pubblicati all'Albo on line dell'Università e sul sito WEB di Ateneo.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà segnalare alla Commissione elettorale eventuali errori ed omissioni presenti negli elenchi.
La Commissione, nei due giorni successivi alla segnalazione, provvederà alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 7
Seggi elettorali

Il Decano provvede alla nomina dei Presidenti e dei componenti dei seggi elettorali, indicandone anche l'ubicazione. È costituito almeno un seggio elettorale in ciascuna delle tre città sedi dell'Università (Vercelli, Novara, Alessandria).
Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio o, nel caso degli studenti, dove hanno sede i corsi di studio.
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l'elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza.
I seggi sono composti da tre membri effettivi, di cui uno almeno facente parte del corpo docente, con funzioni di Presidente, e tre membri supplenti, di cui uno almeno facente parte del corpo docente.

Art. 8
Locali destinati alle votazioni

L'aula o il locale adibito a seggio elettorale deve ospitare almeno una postazione per l'espressione del voto idonea a garantirne la segretezza. All'ingresso del locale è affisso l'elenco degli elettori assegnati al seggio e gli avvisi elettorali contenenti l'indicazione delle candidature presentate.

Art. 9
Mantenimento ordine nel seggio

Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale. Egli può, con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l'allontanamento dall'aula dello scrutatore o dell'elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda.
In caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente.
In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Decano l'intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne direttamente l'intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un'ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10
Espressione del voto

L’espressione del voto può avvenire per via telematica o per via cartacea.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni avente diritto può designare un solo nominativo.
L’accesso al seggio è consentito agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
In caso di voto mediante procedura telematica, anche da remoto, purché attraverso sistemi di autenticazione c.d. “forte”, un membro del seggio elettorale, dopo aver accertato l’identità dell’elettore e la sua iscrizione nell’apposita lista, accompagna l’elettore alla postazione e predispone il computer per l’espressione del voto; presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato a un elaboratore centrale.
In caso di voto per via cartacea, l’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una penna a inchiostro nero in dotazione al seggio, si reca nell’apposita cabina e indica sulla scheda la propria preferenza.
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza personale.
Nel caso in cui l’elettore non risulti contemplato in elenco, il Presidente contatta per le vie brevi gli uffici competenti per accertare la sussistenza in capo al richiedente del diritto di elettorato attivo.
In caso affermativo, inserisce il nome nel registro e consente l’esercizio del diritto di voto.

Art. 11
Elettori che necessitano di assistenza

Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti la cui condizione fisica renda necessaria l’assistenza di altri, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicatagli da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato accanto a quello dell’elettore nel registro di seggio. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta.

Art. 12
Chiusura seggio e scrutinio

Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede con le operazioni di scrutinio, al termine delle quali verifica che il totale dei voti validi, delle schede bianche e delle schede nulle corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio.
I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire.
Il Presidente trasmette il materiale elettorale all’Ufficio competente, il quale è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale.

Art. 13
Nullità della votazione

Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio.
Il ricorso va presentato, da chiunque vi abbia interesse, alla Commissione Elettorale entro due giorni dal verificarsi del fatto.
La decisione della Commissione elettorale è pubblicata all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Entro 2 giorni dalla pubblicazione, la dichiarazione di nullità è appellabile alla Commissione di Garanzia.
Se la dichiarazione di nullità diventa definitiva, il Decano indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 14
Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l'espletamento delle operazioni elettorali. Entro due giorni dalla sua adozione, la decisione del Presidente è sottoposta al vaglio della Commissione Elettorale. Avverso la decisione della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro due giorni.

Art. 15
Commissione Elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Decano con il decreto di indizione delle elezioni.
Tale organo ha sede presso il Rettorato dell'Università ed è composto da:
- il Decano che la presiede;
- un professore o ricercatore designato dal Decano;
- un Dirigente o un funzionario individuato dal Direttore Generale;
- una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario.

Possono essere anche nominati uno o più supplenti che subentrano in caso di impedimento di uno o più componenti effettivi.
Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono far parte della Commissione elettorale coloro che hanno presentato la propria candidatura alla carica di Rettore e gli elettori proponenti le candidature.

Art. 16
Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha il compito di:
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;
- decidere su contestazioni relative all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo (c.d. grandi elettori);
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- decidere su eventuali ricorsi presentati;

- proclamare l'eletto.
Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro 2 giorni dalla pubblicazione.

Art. 17
Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Decano ed è composta da:
- il Prefetto di Vercelli o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- il Direttore Regionale MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte o suo delegato;
- il Direttore Generale dell'Università del Piemonte Orientale.

Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo designato dal Direttore Generale.
La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione Elettorale.

Art. 18
Criteri per l'individuazione dell'eletto

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione dell'eletto, si rinvia a quanto previsto in materia dallo Statuto di Ateneo.

Art. 19
Nomina

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Il Rettore deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato, unitamente alla candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

Capo II
ELEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO E DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 20
Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il decreto indica la data e l'ora di svolgimento delle elezioni, l'ubicazione e la composizione dei seggi e l'Ufficio competente dell'Amministrazione cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

Art. 21
Presentazione delle liste e candidature per le elezioni dei rappresentanti degli studenti

Le elezioni degli studenti si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 20 giorni prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12,00 dello stesso giorno, mediante deposito presso l'Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente utilizzati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 10 studenti regolarmente iscritti. Le sottoscrizioni della lista devono essere corredate dai dati anagrafici e dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale del sottoscrittore.
Nessuno studente può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista con cui intende presentarsi e dei propri dati anagrafici e di un documento di riconoscimento con valore legale.
Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti.
Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate all'Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Il rappresentante di lista ha diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e può fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
L'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle liste. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.
L'Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre gli avvisi elettorali nei quali devono essere indicati:
- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
- i nominativi dei singoli candidati suddivisi per lista;
- l'organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.

In caso di elezioni con modalità telematica, la presentazione delle liste e delle candidature viene effettuata tramite l'utilizzo di sistemi di autenticazione c.d. "forte".

Art. 22
Presentazione delle candidature per le elezioni del personale docente e tecnico-amministrativo

Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno. La presentazione della candidatura è facoltativa. L'elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire eventuali dichiarazioni a verbale.

L'Ufficio competente provvede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al candidato, sono escluse le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.
In caso di elezioni con modalità telematica, la presentazione delle liste e delle candidature viene effettuata tramite l'utilizzo di sistemi di autenticazione c.d. "forte".

Art. 23
Elettorato passivo e attivo

Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori, l'elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori. Per la nomina è richiesta l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo.
L'elettorato attivo spetta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori anche a tempo determinato.
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato passivo e attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo ed in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale alla data di svolgimento delle votazioni. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 24
Elenchi elettori

L'elenco degli elettori aventi diritto al voto è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università almeno quindici giorni prima delle elezioni.
L'elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell'elenco può rivolgere istanza, entro due giorni dalla pubblicazione, al Direttore Generale che provvederà alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.
Avverso la decisione del Direttore Generale, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, si pronuncia in merito.

Art. 25
Propaganda elettorale

L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna, secondo le regole contenute nelle "Linee guida per l'utilizzo delle liste di distribuzione (mailing list) di Ateneo".
In ogni Dipartimento sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di volantini o manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi anche in ogni altro spazio idoneo.
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari, con il divieto di affissione di nuovi volantini o manifesti.

Art. 26
Seggi elettorali

È costituito almeno un seggio elettorale in ciascuna delle tre città sedi dell'Università (Vercelli, Novara, Alessandria).
Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio, o, nel caso degli studenti, dove hanno sede i corsi di studio.
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l'elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza.
I Presidenti e i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore.
I seggi sono composti da almeno tre membri effettivi e un supplente.
Nelle elezioni dei rappresentanti del personale docente (professori di I e II fascia e ricercatori anche a tempo determinato) fa parte del seggio almeno un docente.
Nelle altre elezioni il seggio può essere composto esclusivamente da personale tecnico-amministrativo.

Art. 27
Costituzione Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Rettore con il decreto di indizione delle elezioni.
Tale organo ha sede presso il Rettorato dell'Università ed è composto, nelle elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo, da:
- il Rettore o un suo delegato che la presiede;
- un professore o ricercatore designato dal Rettore;
- un Dirigente o un funzionario individuato dal Direttore Generale;
- una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti la Commissione elettorale è integrata da due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista.
La Commissione elettorale può essere integrata mediante l'individuazione di uno o più supplenti che subentrano in caso di impedimento di uno o più componenti effettivi.

Art. 28
Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- decidere su eventuali ricorsi presentati;
- proclamare gli eletti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.

Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro 2 giorni dalla pubblicazione.

Art. 29
Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
- il Prefetto di Vercelli o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- il Direttore Regionale MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte o suo delegato;
- il Direttore Generale dell'Università del Piemonte Orientale.

Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo designato dal Direttore Generale.

La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione Elettorale.

Art. 30
Criteri di individuazione degli eletti (personale docente e tecnico-amministrativo)

Controllata la regolarità delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede all'attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato nell'Organo o, in subordine, colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

Art. 31
Criteri di individuazione degli eletti (studenti)

Per gli studenti, si procede all'attribuzione delle rappresentanze secondo il seguente criterio:
- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel punto precedente;

- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 32
Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.
Dalla data di affissione decorre il termine di due giorni per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all'Ufficio competente per la conservazione.

Art. 33
Nomina rappresentanti nei vari Organi

Decorso il termine per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia, ai sensi dell'articolo precedente, il Rettore nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti.

Art. 34
Sostituzione ed elezioni suppletive

Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.
Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie.

Art. 35
Elezioni per la costituzione della Commissione di selezione per l'individuazione dei componenti esterni e interni del Consiglio di Amministrazione

Le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, co. 7 dello Statuto di Ateneo, vengono stabilite nel decreto di indizione.

Art. 36
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capo si fa riferimento agli articoli da 8 a 14 del Capo I.

CAPO III

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO, DEGLI STUDENTI E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA ALL'INTERNO DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 37
Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento interessato con decreto pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB del Dipartimento e dell'Università almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data e l'ora delle elezioni, l'ubicazione e la composizione dei seggi, la
composizione della Commissione Elettorale e tutte le scadenze relative alle elezioni. Qualora il Dipartimento non provveda nei termini, spetta al Senato Accademico fissare la date delle elezioni.

Art. 38
Presentazione delle liste e candidature per le elezioni dei rappresentanti degli studenti

Le elezioni degli studenti si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, ad eccezione delle elezioni relative alla componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, che invece si svolgono mediante presentazione di candidature singole, con le modalità indicate all'art. 39.
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 20 giorni prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12,00 dello stesso giorno, mediante deposito presso l'Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente utilizzati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio del Dipartimento o a corsi interdipartimentali. Se alla data di indizione delle elezioni il corso conta meno di 20 iscritti, le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature singole, con le modalità di cui all'articolo 39.
Le sottoscrizioni della lista devono essere corredate dai dati anagrafici e dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale del sottoscrittore.
Nessuno studente può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e di un documento di identità con valore legale.
Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste
concorrenti. Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate all'Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Il rappresentante di lista ha diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e può fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle liste e con provvedimento motivato, comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le candidature irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.
Il Dipartimento, almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre gli avvisi elettorali nei quali devono essere indicati:
- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
- i nomi dei singoli candidati suddivisi per lista;
- l'organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.
In caso di elezioni con modalità telematica, la presentazione delle liste e delle candidature viene effettuata tramite l'utilizzo di sistemi di autenticazione c.d. "forte".

Art. 39
Presentazione delle candidature per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo e degli assegnisti di ricerca e per le elezioni della componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno.
La presentazione della candidatura è facoltativa, ad esclusione delle elezioni della componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti o degli Organi dei corsi di studio che contano meno di 20 iscritti alla data di indizione delle elezioni.
L'elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire eventuali dichiarazioni nel verbale.
Il Direttore del Dipartimento interessato procede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento comunicato al candidato sono escluse le candidature irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.
In caso di elezioni con modalità telematica, la presentazione delle liste e delle candidature viene effettuata tramite l'utilizzo di sistemi di autenticazione c.d. "forte".

Art. 40
Elettorato passivo e attivo

L'elettorato passivo e attivo spetta al personale tecnico - amministrativo di ruolo che presta il proprio servizio presso il Polo alla data di svolgimento delle votazioni.
Sono esclusi dall'elettorato passivo e attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione attivati alla data di

svolgimento delle votazioni. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola struttura per la quale sono indette le elezioni alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 41
Elenchi elettori

L'elenco degli elettori aventi diritto al voto è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB del Dipartimento almeno quindici giorni prima delle elezioni.
L'elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell'elenco può rivolgere istanza, entro due giorni dalla pubblicazione, al Direttore di Dipartimento che provvederà alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.
Avverso la decisione del Direttore di Dipartimento, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, si pronuncia in merito.

Art. 42
Seggi elettorali

Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni.

Art. 43
Composizione seggi

I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Direttore di Dipartimento. Nelle elezioni per i rappresentanti degli studenti, ogni seggio è composto da:
- una unità di personale tecnico – amministrativo, con funzioni di Presidente;
- due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista.

Qualora tra gli scrutatori venissero nominati studenti che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso i Dipartimenti, il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore stabilito dal contratto di collaborazione.
Nelle elezioni per i rappresentanti del personale tecnico – amministrativo e degli assegnisti di ricerca, ogni seggio è composto da:
- una unità di personale tecnico – amministrativo, non candidata, afferente al Dipartimento, con funzioni di Presidente;
- due scrutatori scelti tra il personale tecnico-amministrativo non candidato e/o gli assegnisti di ricerca elettori non candidati, afferenti al Dipartimento.

Sono altresì nominati componenti supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento.
Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni elettorali.

Art. 44
Costituzione Commissione Elettorale

Il Direttore di Dipartimento nomina la Commissione Elettorale con il decreto di indizione delle elezioni. Tale organo ha sede presso il Dipartimento ed è composto da:

- il Direttore di Dipartimento o un suo delegato, che la presiede;
- un professore o ricercatore tra gli afferenti al Dipartimento;
- una unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, con funzioni di Segretario.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, la Commissione elettorale è integrata da due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, individuati nell'elenco generale degli iscritti al Dipartimento.

Art. 45
Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha il compito di:
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- decidere su eventuali ricorsi presentati;
- proclamare gli eletti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB del Dipartimento.
Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili.

Art. 46
Criteri per l'individuazione degli eletti

I criteri per l'individuazione degli eletti sono quelli previsti dagli articoli 30 e 31.

Art. 47
Proclamazione degli eletti e nomina nei vari organi

La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Direttore di Dipartimento.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo on line di Ateneo e sul sito WEB del Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti.

Art. 48
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capo si fa riferimento agli articoli da 8 a 14 del Capo I e all'art. 25 del Capo II.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Altre strutture

Le elezioni delle rappresentanze nelle altre strutture, se presente, può avvenire in forma semplificata nel rispetto dei principi a tutela e garanzia dei soggetti, contenuti nel presente regolamento.

Art. 50
Durata mandati

Laddove il Regolamento di Dipartimento non disponga diversamente, la durata del mandato è stabilita in anni 4 per:
- i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti di ricerca eletti nei Consigli di Dipartimento;
- i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

Laddove il Regolamento di Dipartimento non disponga diversamente, la durata del mandato è stabilita in anni 2 per:
- gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento;
- gli studenti eletti nelle Giunte di Dipartimento;
- gli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio.

Art. 51
Elezioni in modalità telematica

Il decreto di indizione può prevedere che le elezioni si svolgano in modalità telematica, anche da remoto, anche in deroga a quanto previsto nel presente regolamento. In questo caso le relative modalità e i termini vengono disciplinate dal decreto di indizione, nel rispetto dei principi generali in materia di procedure elettorali.

Art. 52
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia elettorale e/o universitaria.

Art. 53
Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo online di Ateneo e sul sito WEB dell'Università.